

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 06/12/2022) 19/04/2023, n. 10428

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente -

Dott. CAPRIOLI Maura - rel. Consigliere -

Dott. CAMPESE Eduardo - Consigliere -

Dott. CATALOZZI Paolo - Consigliere -

Dott. VALENTINO Daniela - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24696-2020 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in UDINE VIA DANTE ALIGHIERI, 16, presso lo studio dell'avvocato MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAGNI PIERCARLO (MGNPCR68C12L483U), FARINA MARIA ROSARIA (FRNMRS74C63C129W);

- ricorrente -

contro

PREFETTURA UTG (Omissis);

- intimato -

avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE UDINE n. 183-2020 depositata il 29/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Considerato che:

Con decreto 29.7.2020 il giudice di pace di Udine respingeva l'opposizione al decreto di espulsione proposta da A.A., di nazionalità pakistana ritenendo che la misura espulsiva fosse atto dovuto alla luce degli esiti negativi dei procedimenti relativi alla domanda di protezione internazionale e che il decreto era stato tradotto nella lingua veicolare.

Avverso tale decreto A.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi nei confronti del Ministero dell'Interno e della Prefettura di (Omissis) (che non svolgono difese). Con il primo motivo si deduce la violazione, del D.Lgs. n. 287 del 1998, art. 13, comma 7, nonché dell'art. 3 e della Cost. 24 per mancata traduzione del provvedimento in lingua conosciuta dallo straniero (urdu).

Con un secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 161 con riferimento al mancato esame e all'omessa decisione sulle eccezioni e questioni dedotte dal ricorrente e violazione e falsa applicazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 19 , comma 1 dell'art. 2 lett e) e lett g) del D.Lgs. n. nr 251 del 2007, dell'art. 14 nonché dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla L. 2248 del 30 maggio 1865, art. 5, allegato E, con riguardo all'omessa pronuncia circa la disapplicazione del provvedimento espulsivo illegittimamente emesso in violazione di norme che impedivano al ricorrente di ottemperare all'ordine di lasciare il paese a causa dell'emergenza epidemiologica.

La prima censura che va riqualificata come difetto assoluto di motivazione e non già come violazione di legge è fondata, nei sensi di cui in motivazione con l'assorbimento del secondo.

Questa Corte ha affermato il principio, ormai consolidato, secondo il quale la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua propria del destinatario determina la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 , art. 13 , comma 7, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento, anche in presenza dell'attestazione di indisponibilità del traduttore, qualora la stessa sia motivata con l'impossibilità di reperire un interprete di lingua madre, dovendo, a monte, l'Amministrazione addurre e il giudice ritenere verosimili le ragioni a sostegno della indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dell'espellendo, ovvero dell'inidoneità, nel concreto, di tal testo.

Nel caso in esame, pur essendo stato il vizio di nullità dedotto in sede di impugnazione del decreto di espulsione, sul rilievo della mancata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese (essendo stato il decreto tradotto in tale lingua), nulla è stato dal Giudice di Pace chiarito in risposta a tale preliminare doglianza ed il provvedimento risulta quindi viziato per difetto assoluto di motivazione su tale specifica doglianza.

In tal modo, il giudice di pace ha violato i principi ormai consolidati affermati da questa Corte e condivisi dal Collegio secondo cui "è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l'affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità" (cfr. Cass. 24015/2020 ; Cass. 13323/2018; Cass. n. 3676/2012); nel caso in esame nessuna considerazione è stata formulata in ordine alla rarità della lingua conosciuta dal ricorrente ed alla impossibilità concreta di predisporre una traduzione scritta per lui comprensibile.

Inoltre, "in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull'amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c. d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l'atto in una di dette lingue. E' compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel c. d. foglio-notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto" (Cass. 11887/2018; Cass. 18268/2016; Cass.22607/2015 ).

Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato, con rinvio al Giudice di pace di Udine in persona di altro magistrato(cfr. Cass. 6748/20221; Cass. 13623/2022 ; Cass. 15665/2021; Cass. 13291/2021 ).

Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Udine in persona di altro magistrato, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2023